

**REGOLAMENTO
D'ISTITUTO
I.I.S. NICCOLÒ MACHIAVELLI**

Approvato il 17 dicembre 2018

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - ORGANI COLLEGIALI ELETTI ED ISTITUITI NELL'ISTITUTO

Art. 2 - DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA.

MODALITÀ DELLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 4 - DURATA E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 5 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA – BILANCI (Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva)

Art. 6 - CONSIGLI DI CLASSE

Art. 7 - PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 8 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIODI CLASSE

Art. 9 - COMITATO DEI GENITORI E ASSEMBLEE DEI GENITORI

ART. 10 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO

ART. 11 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

CAPITOLO II

ISCRIZIONI

CAPITOLO III

VADEMECUM DEGLI STUDENTI

Doveri generali

Obbligo di frequenza

Ingresso

Entrate e uscite fuori orario

Partecipazione a scioperi e manifestazioni studentesche

Allontanamento dall'aula

Uso di apparecchiature tecnologiche

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

QUADRO SINOTTICO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI E RISPETTIVE SANZIONI

CAPITOLO V

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

CAPITOLO VI

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

CAPITOLO VII

UTILIZZO DEI LOCALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La vita e le attività dell'Istituto devono ispirarsi e adeguarsi ai principi della Costituzione repubblicana italiana.
- 2) Tutti coloro che operano nell'Istituto sono tenuti:
 - a) a fare in modo di contribuire alla crescita civile, culturale, sociale dei giovani nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno;
 - b) a operare, ciascuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio da parte degli studenti senza discriminazioni di razza, di sesso, di censo, di religione, di ideologia.
- 3) È vietata, in base alle leggi e norme vigenti, ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, in genere, qualsiasi intolleranza o intimidazione rispetto alla libera e democratica partecipazione alla vita della scuola.
- 4) L'Istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente e quindi il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei docenti esamineranno qualsiasi proposta o richiesta che venisse in tal senso presentata e ne promuoveranno l'attuazione ove approvata dall'Organo competente.
- 5) In base alle norme vigenti è vietato agli studenti e al personale di fumare nei locali chiusi e nelle pertinenze esterne (cortili, giardini, impianti sportivi, parcheggi e depositi ciclomotori) dell'istituto.
- 6) È vietato agli studenti, al personale della scuola e a qualsiasi persona presente di scattare fotografie, girare filmati ed eseguire registrazioni audio nei locali dell'istituto comprese le pertinenze esterne con qualunque apparecchiatura per usi che si configurino come "abuso dell'immagine altrui".
- 7) Al momento dell'iscrizione, genitori e studenti sottoscriveranno un *Patto educativo di corresponsabilità* finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie (art. 3 del D.P.R. 21-11-2007, n. 235).

Art. 1 - ORGANI COLLEGIALI ELETTI ED ISTITUITI NELL'ISTITUTO

- a) Consiglio d'Istituto;
- b) Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto;
- c) Collegio dei docenti;
- d) Consigli di classe;
- e) Comitato e assemblee dei genitori;
- f) Comitato degli studenti;
- g) Comitato di valutazione;
- h) Organo di garanzia interna;
- i) Assemblee degli studenti (di Classe e di Istituto).

Composizione, compiti e funzioni dei suddetti organi sono descritti sul Sito d'Istituto nella sezione Organi Collegiali

Art. 2 - DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO

La durata in carica di ognuno dei membri eletti è di tre anni scolastici tranne per i rappresentanti degli studenti che verranno rinnovati annualmente mediante apposite elezioni.

Coloro i quali, durante il periodo del loro incarico, perdano i requisiti per continuare a far parte del Consiglio o che si dimettano volontariamente verranno sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi entro 45 giorni dal momento in cui è reso vacante il seggio.

Decade dall'incarico qualunque membro cessi di far parte della popolazione scolastica (nel caso dei genitori quando cessino di farne parte i propri figli) o non sia intervenuto per tre sedute consecutive del Consiglio senza motivata giustificazione.

Art. 3 - NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA. MODALITÀ DELLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è indetta dal Dirigente scolastico, comporta di norma l'elezione del Presidente ed è presieduta fino alla conclusione dal Dirigente scolastico.

Il Consiglio elegge a scrutinio segreto nella persona di un genitore il Presidente e il Vicepresidente, che durano in carica tre anni scolastici, salvo il caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16-4-94 n. 297 comma 10.

Di norma il Consiglio d'Istituto si riunisce in via ordinaria una volta al mese per trattare e deliberare secondo il disposto del D.Lgs. 16-4-94 n. 297, art. 10 e su ogni altra questione di sua competenza, durante il periodo delle lezioni, in date che sono stabilite dal Presidente, sentito il parere dei Consiglieri.

In via straordinaria si riunisce:

- A.** per richiesta della Giunta esecutiva;
- B.** per richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti (arrotondato per eccesso);
- C.** per iniziativa del Presidente, in presenza di situazioni urgenti ed eccezionali.

Il Presidente convoca il Consiglio per iscritto, con preavviso di almeno cinque giorni.

L'avviso di convocazione informa contestualmente sull'ordine del giorno predisposto dalla Giunta esecutiva. In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni.

Quando il Presidente cessi dalle funzioni per dimissioni o per la perdita dei requisiti, il Vicepresidente convoca il Consiglio e presiede la riunione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 4 - DURATA E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (D.Lgs. n. 297/94, art. 37).

Le adunanze si tengono in ore diurne non coincidenti con l'orario di lezione, in giornate non festive né prefestive. Le sedute a norma di legge sono pubbliche, salvo nei casi in cui siano in discussione argomenti concernenti persone (D.Lgs. n. 297/94, art. 42, comma 7).

Le sedute durano al massimo tre ore; nell'eventualità che al termine delle tre ore non fosse esaurita la discussione su tutti i punti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o per mozione d'ordine di uno qualsiasi dei Consiglieri, si porrà ai voti se proseguire nella stessa seduta o aggiornarla a nuova data.

Il Consiglio d'Istituto prende le sue decisioni collegialmente.

Gli interventi alla discussione sono coordinati dal Presidente, secondo le richieste poste dai Consiglieri con alzata di mano.

Le proposte di deliberazione sono votate per alzata di mano e sono approvate a maggioranza dei voti espressi; le assenze e le astensioni dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le decisioni che rivestano carattere personale nei confronti dei componenti il Consiglio d'Istituto o riguardino l'attribuzione di cariche in seno al Consiglio o alla Giunta esecutiva sono prese con voto segreto.

La verbalizzazione delle adunanze è affidata al Segretario del Consiglio, nominato dal Presidente (D.Lgs. n.297/94, art. 8). Il verbale riferisce sugli argomenti trattati, sulla discussione e sulle conseguenti decisioni in modo sintetico, ma esauriente. Ogni membro ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali.

Ogni consigliere può proporre argomenti per l'ordine del giorno di successive adunanze. Le proposte, coordinate dalla Giunta esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, rispettandosi l'ordine cronologico di presentazione, salve le eccezioni per carattere di urgenza.

In qualsiasi adunanza del Consiglio, la trattazione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno non è ammessa salvo che siano presenti tutti i consiglieri e che, sottoposto ad approvazione, tale inserimento sia approvato all'unanimità. La successione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificata, purché tale decisione sia presa entro le prime due ore di discussione.

Al termine della seduta, ogni Consigliere può chiedere la parola per comunicazioni di particolare rilevanza, contenendo l'intervento entro i cinque minuti.

Nei giorni precedenti la riunione del Consiglio, i membri riceveranno eventuale documentazione relativa alla riunione stessa.

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto si realizza con l'affissione all'Albo d'Istituto e la pubblicazione sul Sito del testo integrale, sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente, delle deliberazioni prese dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa adunanza ed ha la durata di almeno otto giorni.

Qualora il testo del verbale non riporti dichiarazioni corrispondenti a quanto richiesto dai singoli componenti del Consiglio o difformi da quanto espresso, tali dichiarazioni dovranno essere modificate a richiesta dell'interessato all'inizio della successiva seduta del Consiglio.

Art. 5 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA – BILANCI (Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva)

Il Consiglio d'Istituto per quanto riguarda la gestione amministrativo-contabile opera ai sensi e per i fini di cui al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. Pertanto gestisce i fondi assegnati sulla base di un programma con rendiconto consuntivo annuale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

La Giunta esecutiva è tenuta a predisporre una proposta di programma annuale sulla scorta di indicazioni delle varie componenti della scuola presentate agli inizi dell'anno solare al Consiglio d'Istituto, per l'esame e per l'approvazione.

La Giunta prepara la documentazione e la relazione occorrente per la formazione dell'o.d.g. dei lavori del Consiglio d'Istituto. Al termine dell'anno solare la Giunta predisporrà le risultanze per la stesura del conto consuntivo (atti e documenti amministrativi) da presentare al Consiglio per la conseguente deliberazione.

L'Istituto di Credito autorizzato dall'organo competente dovrà anche assumere la custodia dei valori.

Art. 6 - CONSIGLI DI CLASSE

Il Consiglio di classe è convocato con preavviso di almeno tre giorni, dal Dirigente scolastico o da un suo delegato sia di propria iniziativa sia, obbligatoriamente, su richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti quando siano da trattare il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari, la valutazione periodica e finale degli alunni.

Art. 7 - PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE

Alle riunioni del Consiglio di classe aperto agli eletti possono assistere gli studenti e i genitori della classe. Possono partecipare anche, per la discussione di uno specifico punto all'o.d.g., su richiesta di almeno tre membri e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, rappresentanti dell'Ente locale, delle Aziende sanitarie e delle organizzazioni sindacali di zona dei lavoratori. Possono altresì partecipare, sempre su richiesta di almeno tre membri e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, esperti del campo culturale, sociale e medico.

Nelle ore precedenti a ciascun consiglio aperto i genitori che ne facciano richiesta possono ritrovarsi tra loro nei locali dell'Istituto messi a disposizione.

Art. 8 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per ciascuna riunione verrà redatto a cura del segretario, appositamente nominato, un verbale riassuntivo degli argomenti trattati e delle deliberazioni prese. Tutti i verbali, ad eccezione di quelli delle riunioni riservate alla sola componente docente, verranno messi a disposizione di ciascun componente la classe per estratto dietro apposita richiesta scritta.

Art. 9 - COMITATO DEI GENITORI E ASSEMBLEE DEI GENITORI

Il Comitato dei genitori è composto da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe. Possono partecipare al Comitato dei genitori tutti i genitori degli studenti iscritti. Il Comitato dei genitori ha la funzione di coordinamento fra le classi, e fra le classi e gli organi collegiali della scuola. I genitori eletti al Consiglio d'Istituto svolgono una funzione di collegamento fra il Comitato dei genitori e il Consiglio d'Istituto e nel Comitato dei genitori rappresentano la componente dei genitori del Consiglio d'Istituto.

ART. 10 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'organo di garanzia interno opera ai sensi e per i fini indicati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07). Esso ha il compito, dietro ricorso di chiunque vi abbia interesse, di confermare o annullare le sanzioni, irrogate dagli organi competenti, nei confronti degli studenti che siano stati giudicati responsabili di mancanze disciplinari, secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi.

Esso è anche competente a giudicare i conflitti interni relativi all'applicazione di tali sanzioni. È composto da sei membri: il Dirigente Scolastico, membro di diritto, e cinque membri elettivi, di cui due docenti eletti dal Collegio dei docenti, due studenti eletti dal Comitato studentesco e un genitore eletto dal Consiglio d'istituto; all'atto dell'elezione, tali organi collegiali avranno cura di designare altresì almeno un membro supplente che sostituisca i membri effettivi in caso di impedimento di cui al settimo comma.

Nelle proprie riunioni l'Organo di Garanzia interno è organo collegiale perfetto e pertanto le sedute sono valide solo alla presenza di tutti i membri. Non possono partecipare alle sedute dell'Organo di Garanzia interno, per incompatibilità, il docente che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore. In tale caso essi vanno sostituiti dal corrispondente membro supplente.

Le deliberazioni sono valide solo se prese a maggioranza assoluta di quattro membri su sei.

Non è consentita l'astensione.

ART. 11- ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per approfondire problemi della scuola e della società.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto.

L'Assemblea d'Istituto può articolarsi in gruppi di lavoro. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese; l'assemblea di Istituto non può durare più del numero di ore di lezione di una mattinata; l'assemblea di classe non può durare più di due ore. È opportuno che non si utilizzi per le assemblee sempre lo stesso giorno della settimana.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, ma solo se vi è la disponibilità dei locali. Alle assemblee d'Istituto, per non più di quattro per anno scolastico, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione degli esterni deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o, in casi eccezionali, dalla Giunta esecutiva.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o a un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino rispettivamente della classe o dell'Istituto.

CAPITOLO II

ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione all'Istituto sono accolte se conformi alle norme vigenti; il Dirigente scolastico procede alla formazione delle classi in base ai criteri generali annualmente indicati dal Consiglio d'istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. All'atto dell'iscrizione ogni studente è tenuto a dichiarare, a norma della Legge 281/86 e successive modificazioni, se intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Nel momento in cui viene pubblicato l'orario definitivo delle lezioni, ogni studente che non si avvale dell'insegnamento di religione deve scegliere se svolgere attività didattiche e formative alternative, attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza o, ancora, uscire dalla scuola.

Contestualmente all'iscrizione, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 21-11-2007, n. 235, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità come formulato nell'Appendice 2 di questo Regolamento.

In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto alla capienza di questo istituto, l'IIS «Niccolò Machiavelli» in via prioritaria accoglierà gli studenti secondo priorità stabilite di anno in anno dal Consiglio d'Istituto.

CAPITOLO III

VADEMECUM DEGLI STUDENTI

Doveri generali

Gli studenti sono tenuti a un comportamento rispettoso di tutti i compagni e del personale dell'Istituto; ogni atto di prevaricazione fisica o psicologica sarà sanzionato.

Gli studenti devono avere atteggiamento, linguaggio e abbigliamento idoneo all'ambiente in cui si realizza il loro apprendimento, dentro e fuori dalla scuola.

Gli studenti sono responsabili della cura degli spazi, degli arredi e dei materiali didattici in cui svolgono le loro attività.

Obbligo di frequenza

L'iscrizione alla scuola comporta **l'obbligo della frequenza**. Ogni assenza e ritardo all'appello deve essere giustificata dall'insegnante della prima ora ed essere annotata sul registro di classe e sul registro elettronico.

Dopo tre richiami per assenze o ritardi non giustificati, il Coordinatore di classe contatterà la famiglia dello studente.

Ingresso

Nella Sede di via Rivoltana gli studenti possono essere accolti nel piazzale dell'Istituto mezz'ora prima, nell'atrio un quarto d'ora prima e nelle rispettive aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Nella Sede di via Milano il cancello viene aperto 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accedere direttamente alle aule.

Entrate e uscite fuori orario

Sono consentiti agli studenti **sei ingressi posticipati** e **sei uscite anticipate** al quadrimestre, salvo eventuali deroghe del Dirigente Scolastico per comprovati motivi medici o familiari.

Entrate fuori orario

1. Gli studenti ritardatari devono comunque essere ammessi in classe entro la prima ora di lezione. Entro i primi 10 minuti il docente registrerà un ritardo breve (RB), da giustificare; superati i 10 minuti registrerà l'assenza per l'intera ora che dovrà essere giustificata e sarà calcolata sul monte ore annuale.
2. Gli studenti possono entrare in classe dopo la prima ora di lezione anche privi di giustificazione, ma con una provvisoria autorizzazione registrata dal docente della seconda ora. Il giorno successivo, lo studente provvederà a portare la giustificazione scritta del ritardo ed eventualmente la documentazione necessaria. Il docente segnalerà sul registro di classe e su quello elettronico l'avvenuta giustificazione.
3. Qualora superi il **sesto ingresso posticipato**, lo studente maggiorenne sarà rimandato a casa e dovrà giustificare l'assenza. Lo studente minorenni dovrà essere ritirato da un genitore o da un adulto con delega e copia della carta d'identità del genitore. Nel caso di impossibilità del genitore di ritirare il figlio, l'alunno resterà in classe, ma verrà registrato assente, sul registro elettronico, per tutta la mattinata.

Uscite fuori orario

1. Ai singoli alunni è concesso lasciare la scuola prima del termine dell'orario giornaliero per un massimo di sei uscite anticipate, a fronte di documentate esigenze mediche o familiari, previa comunicazione, ove possibile, il giorno precedente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori attraverso il libretto personale.
2. Per emergenze e casi non previsti sarà possibile richiedere il permesso d'uscita per la stessa giornata.
3. Ai minori è concesso lasciare anticipatamente la scuola su richiesta scritta del genitore o di chi ne fa le veci solo se accompagnati dallo stesso genitore o da un adulto con delega e fotocopia della carta d'identità del genitore.
4. L'uscita anticipata prevede che lo studente esca da scuola un'ora prima del termine del suo orario giornaliero e comunque mai prima della terza ora di lezione, salvo deroghe del Dirigente Scolastico a fronte di documentate motivazioni.

Partecipazione a scioperi e manifestazioni studentesche

Nel caso in cui lo studente minorenni sia assente da scuola per adesione a scioperi o manifestazioni, l'assenza può essere giustificata solo se il genitore presenta la seguente dichiarazione: "Sono a conoscenza che mio/a figlio/a nel giorno si è astenuto/a volontariamente dal prendere parte alle lezioni per". Se lo stesso caso si verifica per uno studente maggiorenne, deve essere presentata dallo studente stesso la seguente dichiarazione: Dichiaro di aver informato i miei genitori che nel giorno mi sono astenuto/a volontariamente dal prendere parte alle lezioni per"

Allontanamento dall'aula

1. Nel corso delle ore di insegnamento nessuno studente può allontanarsi dalla classe senza l'autorizzazione dell'insegnante; gli alunni possono lasciare la propria aula singolarmente su richiesta motivata e con il permesso dell'insegnante cui sono affidati.
2. Durante i cambi d'ora gli studenti non possono attardarsi nei corridoi; al cambio dell'ora o negli spostamenti all'interno dell'Istituto devono mantenere un comportamento corretto e seguire le indicazioni dei docenti o dei collaboratori scolastici.
3. Durante gli intervalli gli alunni possono uscire in giardino ma devono rispettare il divieto di fumo e rimanere nella zona indicata.
4. L'accesso al bar è consentito, oltre al periodo dello/degli intervallo/i, anche in casi di necessità e con l'autorizzazione dell'insegnante in orario.
5. Nella Sede di via Milano, l'alunno autorizzato all'uscita durante la lezione deve essere munito dell'apposito PASS che si trova in aula.

Uso di apparecchiature tecnologiche

1. Agli studenti è vietato l'uso del telefono cellulare nelle ore di lezione, salvo casi di comprovata necessità e con l'autorizzazione dell'insegnante presente.
2. Agli studenti è vietato, durante le lezioni, l'uso di qualsiasi apparecchiatura personale che consenta collegamenti senza fili con l'esterno.
3. Agli studenti è vietato l'uso di qualsiasi apparecchiatura (radio, registratore, iPod e simili) che li possa distrarre dalle attività scolastiche, salvo che per esigenze specifiche autorizzate dall'insegnante responsabile.
4. In tutti i locali della scuola, comprese le pertinenze esterne (cortili, giardini, impianti sportivi, parcheggi e depositi ciclomotori) è vietato scattare fotografie, girare filmati ed eseguire registrazioni audio di persone, che si configurino come "abuso dell'immagine altrui".
5. Agli studenti è vietato l'uso delle LIM e dei PC senza autorizzazione del docente.

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento di disciplina si fonda sul principio della responsabilità personale e sul principio della progressività.

I provvedimenti disciplinari hanno carattere educativo e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e alle circostanze in cui si è verificata. Esse prescrivono il risarcimento del danno eventualmente arrecato agli arredi, alle attrezzature e all'edificio.

La responsabilità disciplinare è sempre individuale, anche quando attiene ad episodi che abbiano coinvolto gruppi di studenti.

Obiettivi

- 1) garantire il corretto svolgimento dell'attività didattica e il diritto allo studio;
- 2) garantire la pari dignità, la civile convivenza, il rispetto reciproco;
- 3) tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio scolastico.

Sanzioni

A nessuno studente possono essere inflitte sanzioni disciplinari prima dell'invito ad esporre le proprie ragioni. In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni, l'azione disciplinare prosegue il suo corso e produce i suoi effetti.

Le sanzioni implicano una ricaduta sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, Alternanza Scuola/Lavoro, attività sportive o culturali o che, sebbene commesse esternamente, abbiano ricadute e/o conseguenze in ambito scolastico (mobbing, bullismo e/o cyberbullismo nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola, degli studenti, dei genitori di altri alunni, e di chiunque venga in contatto con loro per motivi scolastici).

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto

Le sanzioni che il regolamento prevede sono le seguenti:

- 1) richiamo e/o nota disciplinare;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) sospensione per un giorno dalle attività didattiche;
- 3) allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 15 giorni;
- 4) allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i 15 giorni.

1) Richiamo e/o nota disciplinare

Il richiamo e/o nota disciplinare sono irrogati:

- per ripetuto mancato assolvimento degli impegni di studio;
- per disturbo dello svolgimento delle lezioni;
- per la frequenza non regolare delle lezioni e non giustificata.

Hanno competenza a comminare richiamo e/o nota disciplinare i docenti, con annotazioni sul registro elettronico e di classe.

2) Ammonizione scritta

L'ammonizione scritta viene attribuita dal Dirigente Scolastico su segnalazione del docente nei seguenti casi:

- reiterazione dei comportamenti di cui al punto 1;
- reiterato disturbo dello svolgimento delle lezioni;
- mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza nei locali della scuola;
- mancato rispetto dei divieti previsti dal Regolamento di Istituto;
- comportamenti non dolosi e senza colpa grave, che comportino danni alla scuola o al suo patrimonio.

L'ammonizione scritta viene trasmessa alle famiglie tramite lettera protocollata.

3) Sospensione per un giorno dalle attività didattiche

Il Dirigente Scolastico, a seguito di una singola infrazione grave, anche su segnalazione di un docente, dopo aver convocato per audizione l'alunno e i genitori, se minorenni, può irrogare la sanzione della sospensione di un giorno dalle attività didattiche senza dover convocare necessariamente il Consiglio di classe. Il provvedimento adottato viene trascritto sul registro di classe e su quello elettronico.

4) Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni

Il Dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe può decretare l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo massimo di 15 giorni feriali, nell'ottica dello sviluppo di una coscienza della responsabilità, in caso di:

- reiterata violazione del Regolamento d'Istituto, o dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse o del Patto di Corresponsabilità;
- violazioni gravi quali danneggiamento colposo di persone, beni e attrezzature scolastiche;
- atti di bullismo o cyberbullismo;
- fatti gravi o recidivanti di turbativa scolastica;
- uso improprio di cellulari e di altri strumenti digitali che comportino la videoripresa di immagini di altri soggetti senza il preventivo consenso scritto degli stessi.

5) Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni

L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni feriali viene stabilito dal Consiglio di Istituto e viene irrogato:

- per comportamenti gravemente offensivi della comunità scolastica e dei suoi componenti;
- per minacce, oltraggio, furto;
- per danneggiamento doloso delle persone, delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature di sicurezza;
- per altri reati penalmente perseguibili.

L'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è commisurato alla gravità del reato o al persistere di una situazione di pericolo.

Nessun provvedimento disciplinare di allontanamento dalla Comunità scolastica può essere adottato nei confronti di uno studente se prima non sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni in forma verbale o mediante produzione di memoria scritta.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale (Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio d'Istituto per periodi superiori e possono essere disposte solo in casi gravi o per reiterate infrazioni (cfr. Allegato 1).

In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica l'Istituto si impegna a mantenere un rapporto con lo stesso e con la sua famiglia in modo da preparare il suo rientro.

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

- a. Il Dirigente Scolastico (o il Delegato del Dirigente Scolastico) insieme al Coordinatore di Classe o ad altro docente sentono lo **studente** e gli contestano l'inadempienza disciplinare e ascoltano le motivazioni a sua difesa (**Audizione**). Di tale riunione si redige Verbale, che sarà allegato agli Atti del successivo Consiglio di Classe.
- b. Il Dirigente Scolastico (o il Delegato del Dirigente Scolastico) e/o il Coordinatore di Classe **convocano**, tramite il registro elettronico, e/o telefonicamente i **genitori** dell'alunno, comunicando l'avvio del procedimento disciplinare; in sede di riunione illustrano l'inadempienza del figlio/a e ascoltano le motivazioni della famiglia in difesa dell'alunno (**Contraddittorio**). In tale circostanza sono illustrate ai genitori le successive fasi del procedimento disciplinare. Di tale riunione si redige Verbale, che sarà allegato agli Atti del successivo Consiglio di Classe.
- c. Il Dirigente Scolastico (o il Delegato del Dirigente Scolastico), constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel presente Regolamento, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla **convocazione del Consiglio di classe** in forma allargata (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli alunni) fissando, di norma, la seduta entro 10 giorni scolastici dall'evento.
- d. La **seduta disciplinare del Consiglio di Classe** è divisa in due momenti:
 - Il primo momento è finalizzato alla **ricostruzione dell'evento** (fase dibattimentale)
 - Il secondo momento è finalizzato alle **decisioni da assumere** (fase deliberativa).

La seduta del Consiglio di Classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto d'interesse. Ai fini della "presenza del numero legale" i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo. Qualora la sanzione debba essere inflitta agli studenti rappresentanti di classe, questi debbono astenersi dal partecipare alla deliberazione che li riguarda. In tal caso il DS può nominare un altro studente con funzioni di uditore, che non partecipa alla deliberazione.

Il Dirigente Scolastico, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione del Consiglio di Classe, adottata all'unanimità e/o a maggioranza debitamente motivata, è comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe può individuare anche un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica, solo se condivisa dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità deve essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di

Classe. Per un certo periodo – variabile a seconda della mancanza disciplinare e della sanzione - lo studente frequenterà le lezioni, anche in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgendo operazioni utili alla collettività studentesca¹.

Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.

La seduta sarà svolta nella prima parte con la sola componente docente, nella seconda parte con tutte le componenti.

- e. Il Consiglio di classe è l'Organo designato a deliberare il provvedimento disciplinare.
- f. Comunicazione del provvedimento dovrà essere inviata alla famiglia tramite raccomandata a mano, raccomandata A/R o PEC.

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni

Il Dirigente Scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica indicata dal Regolamento propone la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto per cui è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti (tre giorni).

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

- Il primo momento è finalizzato alla **ricostruzione dell'evento**: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento ed essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- Il secondo momento è finalizzato alle **decisioni da assumere**: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

¹ Esempi di attività alternative. Attività di pulizia: dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule; delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica; dei banconi di lavoro delle aule laboratorio; dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica; dei cortili esterni della scuola. Semplici compiti esecutivi: biblioteca; segreteria. Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di Classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o dai suoi genitori. Lo studente minorenni sarà vigilato da personale della scuola.

Ricorsi

Lo studente ha sempre diritto ad opporre ricorso, con istanza in carta semplice, davanti all'organo di garanzia interno **entro 15 giorni** dalla notifica della irrogazione. L'organo di garanzia interna è tenuto a decidere entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'istanza.

In materia di violazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, riscontrate eventualmente anche nel presente *Regolamento*, è possibile indirizzare, da parte di chiunque abbia interesse, un reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell'organo regionale di garanzia.

Atti vandalici continui perpetrati all'interno e/o all'esterno dei locali dell'Istituto saranno sanzionati anche con la **riparazione del danno** da parte della famiglia dello studente anche se maggiorenne. Nel caso di non individuazione del o dei colpevoli, il danno, sentito parere vincolante dell'Organo di Garanzia dell'Istituto, potrà essere risarcito da tutta la comunità studentesca della Scuola. L'entità del risarcimento e la quota a carico delle famiglie e degli studenti sarà determinata e deliberata dal Consiglio di Istituto.

QUADRO SINOTTICO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI E RISPETTIVE SANZIONI

	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente a comminare le sanzioni	Termini del ricorso
A	Comportamento scorretto in classe	Richiamo scritto o nota disciplinare sul registro per i casi di maggiore gravità	Docente coinvolto o DS o delegato del DS Se reiterato, Consiglio di Classe	Ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno
B	Uso non autorizzato del cellulare e/o di dispositivi elettronici	Nota disciplinare sul registro Se reiterato e per i casi di uso durante le verifiche, ritiro dell'apparecchiatura e custodia della stessa da parte del DS o delegato del DS con convocazione dei genitori per riconsegna il giorno successivo	Docente coinvolto Se reiterato, DS o delegato del DS	Ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno
C	Comportamento offensivo verso i compagni, personale docente, capo d'istituto Riprese fotografiche, cinematografiche e registrazioni audio che si configurino come "abuso"	Nota disciplinare sul registro Se reiterati, nota disciplinare sul registro e sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente coinvolto e delegato del DS o DS Se reiterati, Consiglio di Classe	Ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno
D	Inosservanza delle norme di sicurezza	Richiamo verbale e, nei casi più gravi, nota disciplinare sul registro	Docente coinvolto e delegato del DS o DS	Ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno
E	Inosservanza del divieto di fumo	Sanzione pecuniaria	Docente coinvolto, che riferisce a collaboratore del DS	Nessuna possibilità di ricorso
F	Danni al patrimonio scolastico	Nota disciplinare e richiesta di risarcimento dei danni	Delegato del DS o DS	Ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno
G	Reati 1. Furto 2. Diffamazione 3. Oltraggio 4. Diffusione pubblica di foto, filmati o registrazioni audio relativi a persone presenti nell'istituto con pregiudizio per il decoro o la reputazione delle persone	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni Nei casi più gravi, sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni; attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta con conseguente non ammissione agli scrutini finali o all'esame di Stato.	Consiglio di classe fino a 15 giorni Consiglio d'Istituto per i periodi superiori a 15 giorni	Ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno

CAPITOLO V

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita da scuola, valgono le norme seguenti:

1. Il personale docente dovrà trovarsi in aula all'inizio delle lezioni e da tale momento decorre la relativa responsabilità.
2. I docenti in servizio nelle ore prossime all'intervallo vigileranno per il tempo dovuto fino al completamento dei 60 minuti. I docenti indicati nel piano di vigilanza controlleranno gli alunni che si recano in giardino.
3. Durante le ore di lezione l'accesso ai servizi non è consentito a più di un alunno per volta.
4. I docenti in servizio nell'ultima ora di lezione della classe dovranno assicurarsi che gli studenti lascino l'aula in ordine.
5. Il personale ausiliario, oltre agli altri compiti previsti dal proprio ruolo, svolge anche funzioni di accoglienza e di sorveglianza.
6. Nella Sede di via Milano, i docenti dell'ultima ora dovranno riportare in Aula Docenti il registro cartaceo e la chiave del PC.

CAPITOLO VI

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero in forma orale o scritta e possono esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, purché non siano contrari alle norme costituzionali, negli spazi messi a loro disposizione; è comunque vietata l'affissione di avvisi a sfondo pubblicitario o di manifesti anonimi. Ogni pubblicazione o affissione che contravvenga le disposizioni sopra citate verrà rimossa. La diffusione di documenti scritti è consentita previo accordo e autorizzazione della Presidenza circa le modalità di distribuzione; quest'ultima dovrà avvenire senza interrompere l'attività didattica e nel rispetto dei criteri esposti nel presente Capitolo.

CAPITOLO VII

UTILIZZO DEI LOCALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Tutte le componenti dell'Istituto hanno facoltà di usufruire in orario extrascolastico dei locali per riunioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, politico e sociale, se preventivamente concordate con la dirigenza, nel rispetto anche delle esigenze del personale ATA.

Tali attività, se organizzate dagli studenti, dovranno essere svolte con la presenza a scuola di uno o più docenti. Possono essere invitati esperti o persone professionalmente competenti previa approvazione del Consiglio d'Istituto.